

FONDOSANITÀ
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 77



Informazioni chiave per l'aderente

(dati aggiornati al 29 marzo 2019)

Il presente documento è una sezione della Nota informativa, redatta dal FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, in forma abbreviata FONDOSANITÀ, secondo lo schema predisposto dalla COVIP, non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima.

FONDOSANITÀ si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

FONDOSANITÀ

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 77

SEZIONE I – Informazioni chiave per l'aderente

(dati aggiornati al 29 marzo 2019)

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di FONDOSANITÀ' e facilitarti il confronto tra FONDOSANITÀ' e le altre forme pensionistiche complementari.

PRESENTAZIONE DI FONDOSANITÀ

FONDOSANITÀ – Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli esercenti le professioni sanitarie, derivante dalla trasformazione del "Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i Dentisti" è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

FONDOSANITÀ è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 77 ed è stato istituito in attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale dell'ANDI del 21 settembre 1996 - 14 aprile 1998 - 11 maggio 2007, del Consiglio d'Amministrazione dell'ENPAM del 13 aprile 2007, del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAPI del 12 settembre 2007, del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAF del 21 novembre 2007, della delibera del Comitato Centrale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI (ora FNOPI) del 15 dicembre 2007, nonché della delibera della Segreteria Nazionale SIVeMP del 21 ottobre 2010 (di seguito denominate "Fonti Istitutive").

La partecipazione a **FONDOSANITÀ** ti consente di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

INFORMAZIONI PRATICHE

Sito internet del Fondo:	www.fondosanita.it
Indirizzo e-mail:	segreteria@fondosanita.it
Indirizzo PEC:	fondosanita@pec.it
Telefono:	06/42150589/591/573/574
Fax:	06/42150587
Sede di FONDOSANITÀ:	00184 ROMA, Via Torino n. 38

Sul sito *web* del Fondo sono disponibili lo **Statuto** e la **Nota informativa**, documenti che contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del Fondo. Sono inoltre disponibili il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni**, il **Documento sulle rendite** e ogni altro documento e/o informazioni di carattere generale utile all'iscritto.

LA CONTRIBUZIONE

L'adesione a **FONDOSANITÀ** dà diritto a un **contributo al Fondo pensione da parte del tuo datore di lavoro**.

La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dagli accordi collettivi che prevedono l'adesione a **FONDOSANITÀ**. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in relazione al tuo rapporto di lavoro, consulta l'**Allegato** sopra citato. Hai tuttavia la possibilità di determinare la contribuzione anche in misura superiore.

Il contributo del datore di lavoro spetta **unicamente** nel caso in cui versi al Fondo almeno il contributo minimo a tuo carico.

LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una **rendita**, calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento.

Al momento dell'adesione ti è consegnato il documento "**La mia pensione complementare**", **versione standardizzata**, utile per avere un'idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento e dei costi.

Le tipologie di rendita e le relative condizioni che **FONDOSANITÀ** ti propone sono riportate nel **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito *web* del Fondo.

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un **capitale** fino a un importo pari al 50% di quanto hai accumulato. Se sei iscritto a un Fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richiedere l'intero importo della prestazione in forma di capitale.

In qualsiasi momento puoi richiedere un'**anticipazione**, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno otto anni per poter richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un'anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel **Documento sulle anticipazioni**, disponibile sul sito *web* del Fondo.

Trascorsi due anni dall'adesione a **FONDOSANITÀ** puoi richiedere di **trasferire** la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. In quest'ultimo caso, ti è consentito di **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

A partire dal 1° gennaio 2018 è possibile usufruire di una modalità di erogazione sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" cosiddetta RITA, per il sostegno finanziario agli associati prossimi alla pensione di vecchiaia, o dei lavoratori che risultino inoccupati, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Per gli approfondimenti, puoi fare riferimento al relativo documento informativo.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di **Partecipazione**, nonché sulla **Contribuzione** e sulle **Prestazioni pensionistiche complementari** nella Nota informativa e nello Statuto, disponibili sul sito *web* del Fondo.

PROPOSTE DI INVESTIMENTO

FONDOSANITÀ ti propone i seguenti comparti di investimento:

- **Scudo**
- **Progressione**
- **Espansione**

All'atto dell'adesione puoi scegliere uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, indicando la quota di contribuzione da imputare alla singola linea di investimenti, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto Scudo dell'intero versamento contributivo.

Puoi inoltre riallocare la tua posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età dell'aderente, salva diversa scelta dell'interessato, è prevista la riallocazione automatica della posizione individuale nonché la destinazione dei relativi flussi contributivi futuri verso il comparto Scudo

In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto Scudo, salvo diversa scelta da parte tua. Potrai sempre modificare la scelta effettuata, nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

Prima di scegliere è importante che tu faccia le opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul patrimonio personale, sull'orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine ti verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione.

È importante che tu conosca le caratteristiche dell'opzione di investimento che scegli perché a questa sono associati uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento.

Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo.

Se scegli un'opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).

Se scegli invece un'opzione di investimento obbligazionaria, puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Tieni tuttavia presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

COMPARTO SCUDO




Caratteristiche della garanzia: nessuna

Data di avvio dell'operatività del comparto: 25 settembre 2000


Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 52.485.606,32

Rendimento netto del 2018: -0,70%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2018



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

COMPARTO PROGRESSIONE




Data di avvio dell'operatività del comparto: 25 settembre 2000


Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 55.642.982,70

Rendimento netto del 2018: -2,79%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2018



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

COMPARTO ESPANSIONE




Data di avvio dell'operatività del comparto: 25 settembre 2000


Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 70.839.539,87

Rendimento netto del 2018: -6,77%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2018



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

FONDOSANITÀ

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 77

SCHEDA DEI COSTI

(in vigore dal 29 marzo 2019)

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente a **FONDOSANITÀ** nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a **FONDOSANITÀ**, è importante **confrontare** i costi del Fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Costi nella fase di accumulo (*)

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	€. 26,00, da versare in unica soluzione all'atto dell'adesione ⁽¹⁾
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente	€. 60,00, prelevate dal primo versamento di ciascun anno ovvero, in caso di mancato versamento dei contributi, dal valore della posizione individuale dell'aderente, con prelievo eseguito entro la fine di ciascun anno
Indirettamente a carico dell'aderente (prelevate trimestralmente dal patrimonio di ciascun comparto con calcolo mensile dei ratei)	
- <i>A Scudo</i>	0,26% del patrimonio su base annua - 0,10% commissione di gestione su base annua - 0,03% commissione di banca depositaria su base annua - 0,13% consulenze finanziarie
- <i>B Progressione</i>	- sono previste commissioni di incentivo nella misura del 10% 0,31% del patrimonio su base annua - 0,15% commissione di gestione su base annua - 0,03% commissione di banca depositaria su base annua - 0,13% consulenze finanziarie
- <i>C Espansione</i>	- sono previste commissioni di incentivo nella misura del 10% 0,31% del patrimonio su base annua - 0,15% commissione di gestione su base annua - 0,03% commissione di banca depositaria su base annua - 0,13% consulenze finanziarie - sono previste commissioni di incentivo nella misura del 10%
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione)	
Anticipazione	Non previsto
Trasferimento	€ 52,00
Riscatto	Non previsto
Riallocazione della posizione individuale	Non previsto
Riallocazione del flusso contributivo	Non previsto
Rendita integrativa temporanea Anticipata (RITA)	€ 20 annui a copertura delle spese amministrative

(*) Gli oneri che gravano annualmente sugli iscritti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal Fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal Fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti.

(1) *Gli infratrentacinquenni appartenenti alla categoria professionale della Fonte Istitutiva che ha messo a disposizione una provvista economica, potranno godere di un'importante agevolazione: sarà loro possibile aderire al Fondo senza pagare direttamente la quota d'iscrizione e le spese di gestione amministrativa per il primo anno, che saranno, invece, prelevate dalla provvista resa disponibile da ciascuna Fonte.*
Sul sito del Fondo - www.fondosanita.it – viene data indicazione delle Fonti Istitutive che hanno aderito all'iniziativa.

L'INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di **FONDOSANITÀ**, è riportato per ciascun comparto l'ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
A Scudo	2,98%	1,30%	0,76%	0,39%
B Progressione	3,04%	1,35%	0,81%	0,44%
C Espansione	3,04%	1,35%	0,81%	0,44%

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.


È importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto di **FONDOSANITÀ** è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di **FONDOSANITÀ** è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

Onerosità di F.P.SANITA' rispetto alle altre forme pensionistiche (periodo di permanenza 10 anni)



	Comparti Obbligazionari	Comparti Bilanciati	Comparti Azionari
ISC min	0,18	0,21	0,22
● ISC Fondo	0,76	0,81	0,81
— ISC medio FPN	0,36	0,35	0,38
= ISC medio FPA	1,12	1,47	1,71
◆ ISC medio PIP	1,91	2,24	2,71
ISC max	2,81	3,11	4,07

Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito *web* della COVIP (www.covip.it).

Allegato alle “Informazioni chiave per l’aderente” del Fondo pensione FONDOSANITÀ

Il presente Allegato è parte integrante delle ‘Informazioni chiave per l’aderente di **FONDOSANITÀ** e indica la fonte istitutiva del fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione.

Fonte istitutiva

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n° 252 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito il "Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli esercenti le professioni sanitarie", in forma abbreviata " **FONDOSANITÀ** ", derivante dalla trasformazione del “Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i dentisti”, in attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale dell’ANDI del 21 settembre 1996, 14 aprile 1998 e 11 maggio 2007, e del Consiglio d’Amministrazione dell’ENPAM del 13 aprile 2007, (di seguito denominate "Fonti Istitutive").

Fonti Istitutive di “**FONDOSANITÀ**” sono, altresì, l’ENPAPI, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2007, l’ENPAF, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2007, la Federazione Nazionale Collegi IPASVI, in attuazione della delibera del Comitato Centrale del 15 dicembre 2007, nonché il Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica in attuazione della delibera della Segreteria Nazionale del 21 ottobre 2010.

Destinatari

Possono aderire al Fondo i medici e gli odontoiatri iscritti all’ENPAM, gli infermieri iscritti all’ENPAPI, i farmacisti iscritti all’ENPAF, gli infermieri professionali, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d’infanzia iscritti alla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, nonché i veterinari di medicina pubblica iscritti SIVeMP che esercitano legalmente la professione nel territorio della Repubblica Italiana nonché gli iscritti all’ENPAM ai sensi dell’art. 1, c. 253, della Legge 28/12/2015 n. 208.

Destinatari del Fondo possono, altresì, essere le categorie di professionisti operanti nell’area sanitaria, con riferimento agli iscritti agli enti privati di previdenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n° 509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996 n° 103, previa delibera da parte dei medesimi, nonché gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie iscritti a ordini, albi e/o collegi riconosciute dal Ministero della Salute sulla base di accordi promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.

Possono, inoltre, aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti al Fondo medesimo nonché i dipendenti delle Fonti Istitutive di cui all’art. 1 dello Statuto, previa delibera da parte delle medesime.

Continuano a rimanere associati al Fondo i pensionati diretti, acquisendo la qualifica di aderenti pensionati.

Contribuzione

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

	Quota TFR esplicito	Contributo Lavoratore	Decorrenza e periodicità
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	Misura libera	I contributi/TFR esplicito sono versati con cadenza annuale, semestrale, mensile.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	Misura fissata da accordi o contratti collettivi ¹	Misura libera	

(1) Per i soli lavoratori dipendenti occupati in data antecedente al 29.04.93 che aderiscano per la prima volta alla previdenza complementare è prevista la facoltà di non versare il TFR in misura integrale. Le opzioni esercitabili da parte di tali soggetti in ordine alla misura del TFR da destinare alla forma pensionistica complementare sono differenziate a seconda che gli accordi o contratti collettivi applicati dall'azienda presso le quali prestano servizio prevedano o meno una misura minima di TFR da destinare al Fondo Pensione in caso di adesione alla previdenza complementare, come di seguito specificato.

Ove tali accordi prevedano il versamento del TFR in una misura minima predeterminata, il versamento potrà avvenire alternativamente in tale misura oppure in misura integrale.

Ove tali accordi non prevedano il versamento del TFR la misura non potrà essere inferiore al 50%, con possibilità di incremento al 100%.